



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

300/A/4686/11/101/3/3/14 del 19/05/2011



OGGETTO: Decreto 30 marzo 2011 concernente “Rilevazioni degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 195, comma 2-bis C.d.S., destinati ad alimentare il Fondo contro incidentalità notturna”.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici ROMA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI  
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA  
DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA  
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA  
POLIZIA DI STATO CESENA

Come noto, l'art. 6-bis del Decreto Legislativo n. 117/2007, convertito nella Legge 160/2007, ha previsto che le violazioni degli articoli 141- 142 (velocità), 145 (precedenza), 146 (violazione della segnaletica stradale), 149 (distanza di sicurezza), 154 (cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre), 174 (tempi di guida e di riposo), 176, commi 19 e 20 (comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali) e 178 (documenti di viaggio per i trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo), nonché degli articoli 186 e 187 C.d.S., commesse tra le ore 22 e le ore 7, sono oggetto di incremento di 1/3 della sanzione edittale.

Quando la violazione è accertata da uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 208, comma 1, primo periodo<sup>1</sup>, il maggior gettito derivante dall'incremento per la violazione commessa nelle ore notturne, è destinata ad alimentare il fondo di incidentalità notturna istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

---

<sup>1</sup> Cioè da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

Per dare concreta attuazione alle disposizioni sopraindicate, il decreto interministeriale del 30.3.2011, che si allega, ha previsto le modalità di versamento delle somme destinate ad alimentare il predetto fondo per l'incidentalità notturna.

Gli incrementi delle sanzioni commesse nelle ore notturne devono essere corrisposte dagli utenti che ne sono responsabili insieme alla somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa prevista dalle norme sopraindicate.

Quando viene effettuato il pagamento in misura ridotta, la somma è corrisposta direttamente all'organo accertatore, con le modalità da questi indicate. Se, invece, è corrisposta a seguito di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 204 bis, la somma è corrisposta mediante un modulo F23, direttamente sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

La norma attuativa ha, inoltre, previsto che, al fine di rilevare statisticamente l'entità delle somme versate a titolo di incremento delle citate sanzioni amministrative pecuniarie, il Ministero dell'Interno – Servizio Polizia Stradale - riceva dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, comma 1 lett. a), b), c), d), f), f -bis), e comma 3, lettere a), d), e) ed f) C.d.S., utilizzando gli allegati 1 e 2 al decreto interministeriale, la comunicazione delle somme effettivamente riscosse per le richiamate violazioni, e il loro relativo incremento, e postagirate sul capitolo di bilancio 2454/15.

Il Servizio Polizia Stradale, con cadenza trimestrale, comunicherà al Ministero dell'Economia e delle Finanze (utilizzando l'allegato 1) l'ammontare complessivo dell'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie destinato ad alimentare il fondo incidentalità.

Sulla base delle disposizioni sopraindicate, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, quando il verbale di contestazione non sia stato



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

definito con il pagamento in misura ridotta o sia stato proposto ricorso avverso, provvederanno ad indicare, nei provvedimenti prefettizi, la modalità di pagamento dell'incremento della sanzione attraverso l'utilizzo del modello F23, indicando il capitolo di bilancio 2454/15.

\*\*\*

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è pregato di voler estendere il contenuto della presente agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 comma 3, lettere a), d), e) ed f) C.d.S.

per IL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Giuffrè

PG/AV

# MINISTERO DELL'INTERNO

## DECRETO 30 marzo 2011

Rilevazione degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-bis, del medesimo decreto-legislativo n. 285 del 1992, destinati ad alimentare il Fondo contro l'incidentalita' notturna. (GU n. 112 del 16-5-2011)

IL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

e

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 55, lettera d), della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che apporta delle modifiche all'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, concernente il fondo contro l'incidentalita' notturna;

Visti gli articoli 186, commi 2-sexies e 2-octies, 187, comma 1-quater, 195, comma 2-bis, e 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, relativi all'alimentazione ed alla disciplina del predetto fondo;

Considerato che l'art. 208, comma 2-bis, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rinvia ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalita' per la rilevazione trimestrale degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2-bis, del richiamato decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' per il trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, dello stesso decreto legislativo n. 285, destinata al Fondo contro l'incidentalita' notturna;

Decreta:

Art. 1

1. Ferme restando le procedure di versamento previste dalla vigente normativa, gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono corrisposti dal trasgressore o dai soggetti indicati dall'art. 196 del medesimo decreto legislativo, unitamente alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l'indicazione della specifica distinzione, sugli appositi conti correnti degli uffici da cui dipendono i soggetti che le hanno accertate, ovvero attraverso il pagamento presso gli sportelli degli stessi uffici, in conformita' alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi.

2. Nei casi indicati dall'art. 204, comma 2, e dall'art. 204-bis

comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, gli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo sono corrisposti dai soggetti ivi indicati, mediante modulo "F 23", sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.

3. Nei casi previsti dall'art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché in tutti i casi in cui si proceda a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 206, del medesimo decreto legislativo, gli incrementi sono corrisposti, dai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo, all'agente della riscossione insieme alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l'indicazione della specifica distinzione, in conformità alle procedure amministrative e contabili vigenti.

#### Art. 2

1. Gli uffici da cui dipendono i soggetti indicati all'art. 208, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'interno, attraverso il modulo di cui all'allegato 1, il numero delle violazioni di cui all'art. 195, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, accertate dai propri dipendenti, con l'indicazione dell'incremento ivi previsto, nonché con l'ammontare complessivo delle relative somme effettivamente versate dai trasgressori nel trimestre precedente.

2. Con cadenza trimestrale, il Ministero dell'interno comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, in un unico documento, l'ammontare complessivo dell'incremento di cui al comma 1, corrispondente a quanto affluito nell'apposito capitolo di entrata dello Stato, di cui all'art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

#### Art. 3

1. Gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi, entro i 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, provvedono al postagiro delle somme che hanno riscosso, ai sensi dell'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituito ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, a favore del competente ufficio della Tesoreria dello Stato, utilizzando il modello di distinta di cui all'allegato 2.

#### Art. 4

1. La quota del venti per cento dell'ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è corrisposta dalla persona tenuta al pagamento della pena pecuniaria versata, attraverso modulo «F 23», sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituito ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.

Roma, 30 marzo 2011

Il Capo della Polizia  
Direttore generale della pubblica sicurezza

Manganelli

Il Ragioniere Generale dello Stato  
Canzio

Il Capo dipartimento  
per gli Affari di Giustizia  
Martello

Il Capo del dipartimento per i trasporti  
Fumero

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

**INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO**

Indirizzo Ufficio o Comando

Al Ministero dell'Interno

Ufficio .....

Via.....

ROMA

**Comunicazione ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2011, di attuazione dell'articolo 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

Ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2010 si comunica che il personale dipendente da questo Ufficio ha accertato le seguenti violazioni di cui all'articolo 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nelle ore notturne.

Periodo di accertamento ..... trimestre dell'anno.....

Violazioni ai seguenti articoli del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	Numero delle violazioni accertate nelle ore notturne (dalle 22 alle 07)	Somme effettivamente riscosse nel trimestre di riferimento per le violazioni indicate	Quota destinata ad alimentare il Fondo Nazionale di cui all'art. 6 bis del decreto legge 3 agosto 2007, n.117, convertito dalla legge del 2 ottobre 2007, n.160, e successive modificazioni.
Art. 141		€	€
Art. 142		€	€
Art. 145		€	€
Art. 146		€	€
Art. 149		€	€
Art. 154		€	€
Art. 174		€	€
Art.176, commi 19 e 20		€	€
Art. 178		€	€
<b>TOTALE</b>		<b>€</b>	<b>€</b>

La quota delle somme sopraindicate riscosse per le violazioni di cui all'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono state oggetto di operazioni di postagiato sul Capitolo 2454/15 - Capo XV denominato "Versamento degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, destinati al fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto legge n. 117/2007".

Data .....

Firma dirigente Ufficio o Comando

Referente

Recapiti responsabile procedimento

Qualifica .....

Cognome e Nome .....

Utenza Rintracciabile .....



**INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO**  
*Indirizzo Ufficio o Comando*

Conto corrente di prelievamento n°

Conto corrente di destinazione Tesoreria Banca d'Italia

n°

**Distinta delle somme da postagirare a:**

Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di :

Ufficio Provinciale di :

Mese di :

Anno :

**TOTALE** somme introitate:..... €

di cui

**A) Capitolo 2302 - Capo VIII - Quota 85%**

*Oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione .....*

€

**A1) Capitolo 2567 - Capo XV**

*quota del 15% dei proventi delle sanzioni pecuniarie destinata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti .....*

€

**A2) Capitolo 2454/15 - Capo XV**

*quota proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 285/1992, destinata al fondo incidentalità notturna .....*

€

**Totale proventi contravvenzionali: .....** €

**B) Capitolo 1205, Art. 1 - Capo VIII**

*imposta di bollo sulle quietanze di oblazione .....*

€

**Totale Imposta di Bollo: .....** €

**C) Capitolo 3560 - Capo XIV**

*in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno (recupero spese di notifica, somme indebitamente o irregolarmente versate, interessi maturati sul c/c postale ecc.) .....*

€

**(spese per tasse di versamento, in detrazione) .....** €

**Totale somme attribuite al Capitolo 3560 - Capo XIV: ....** €

**Totale somma da postagirare : .....** €

Data \_\_\_\_\_

Firma dirigente Ufficio o Comando

Referente

Recapiti responsabile procedimento

Qualifica

Cognome e Nome

Utenza rintracciabile
